

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO ENEA PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNI 2020, 2021 E 2022

Il giorno **15 settembre 2022**, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro a distanza tra:

l'ENEA:

Ing. Gilberto Dialuce
Presidente dell'ENEA

Avv. Davide Ansanelli
Delegato dal Presidente nelle sue funzioni di direzione dell'ENEA

Dott. Francesco Lauretti
Responsabile della Vice Direzione Sviluppo Risorse Umane

Dott.ssa Maria Pia Moscianese
Responsabile della Vice Direzione Amministrazione Risorse Umane

Dott. Antonello Conte
Responsabile del Servizio Organizzazione e Rapporti Sindacali

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL

CISL SCUOLA

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS

Al termine della riunione, le Parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Accordo Integrativo per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA relativo agli anni 2020, 2021 e 2022.

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO ENEA PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNI 2020, 2021 E 2022

LE PARTI:

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016 – 2018 (di seguito CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018);
- Visto il Contratto Collettivo Integrativo ENEA 2016 – 2018 sottoscritto in data 30 ottobre 2020, prot. n. ENEA/2020/56568/PER-ORS;
- Visto l’art. 7, comma 10, del richiamato CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 secondo cui i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi;
- Vista la Delibera n. 68/2020/CA del 20 novembre 2020, che ha ratificato la Delibera n. 19/2020/PRES del 16 novembre 2020 recante “Disciplina per la concessione di benefici socio-assistenziali”;
- Viste le note della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e Finanze, trasmesse con lettere prot. 68468 del 27/10/2020 e prot. 209250 del 26/10/2020, con cui i citati Organi vigilanti, in sede di iter autorizzativo ex art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i. hanno approvato l’ipotesi del predetto CCI ENEA 2016-2018, prendendo atto, tra l’altro, che l’indennità di sede disagiata (art. 18) è stata ricondotta alla disciplina prevista dall’art. 68, c.4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, in ossequio del principio di tipicità di tale istituto;
- Vista la lettera dell’OIV prot. ENEA/2021/66835/UVER-STP del 4 novembre 2021 con cui il predetto Organismo, in sede di trasmissione dell’allegato 3 alla “Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni” relativa al 2020, redatta ai sensi dell’art. 14, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009, ha invitato l’ENEA “a prevedere nell’aggiornamento annuale del SMVP l’estensione della valutazione della performance a tutto il personale, nonché a porre in essere ogni altra azione necessaria in tal senso”;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 321/2022/PRES del 3 agosto 2022 recante “Fondo per le Politiche del Personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del Personale non Dirigente ENEA: conferma dei residui non utilizzati per l’anno 2015; rideterminazione delle risorse destinate ai Ricercatori e Tecnologi e del personale inquadrato nei livelli dal IV all’VIII e dei relativi residui per gli anni dal 2016 al 2020 a seguito dell’applicazione del CCI ENEA 2016-2018; costituzione del fondo per gli anni 2021 e 2022 per il personale non dirigente ENEA”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del [REDACTED] sulla determinazione del citato fondo;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 333/2022 del 5 settembre 2022 recante “Costituzione per gli anni 2020 e 2021 delle risorse del Fondo di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l b.e. 2002-2003”;

PREMESSO CHE

1. Con disposizione presidenziale n. 321/2022/PRES del 3 agosto 2022, relativamente ai *Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA* (di seguito Fondo T.A.), sono stati confermati i residui non utilizzati nell’anno 2015 e sono state ridefinite le risorse e i relativi residui per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a seguito dell’applicazione del CCI ENEA 2016-2018, la cui erogazione si è conclusa nel corso degli ultimi mesi del 2021;

2. Con la medesima disposizione, è stato costituito il Fondo TA per gli anni 2021 e 2022;
3. Con Disposizione del Presidente n. 333/2022 del 5 settembre 2022 è stato costituito il *Fondo di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l b.e. 2002-2003*, per gli anni 2020 e 2021;
4. In data _____ il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA ha espresso il parere favorevole di compatibilità sulla costituzione dei fondi di cui ai precedenti punti 2 e 3, sia con i vincoli di bilancio, sia con quelli derivanti dalla vigente normativa.
5. I Fondi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono riportati come nelle tabelle di seguito:

TABELLA A
RISORSE DESTINATE A RICERCATORI E TECNOLOGI

ANNO	Risorse fisse	Risorse variabili	TOTALE
2020	8.813.835	293.107	9.106.942
2021	8.813.835	1.598.787	10.412.622
2022	8.967.153	3.755.751	12.722.904

TABELLA B
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ENEA INQUADRATO NEI LIVELLI IV-VIII

ANNO	Risorse fisse	Risorse variabili	TOTALE
2020	8.798.900	618.267	9.417.167
2021	8.798.900	1.691.925	10.490.825
2022	8.878.584	3.203.268	12.081.852

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I
Ricercatori e Tecnologi

CAPO I
RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 1
Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 5. Tabella A, oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005 e le norme di omogeneizzazione del CCNI ENEA 2006-2009, continuano a finanziare i seguenti istituti:
 - a) indennità per oneri specifici;
 - b) indennità per la direzione di strutture di particolare rilievo;
 - c) indennità di responsabilità professionale;
 - d) indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità.
2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da 1 a 3.

CAPO II
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 2
Indennità per oneri specifici

1. Continua ad essere erogata al personale ricercatore e tecnologo l'Indennità per oneri specifici (IOS) secondo le modalità previste dall'art. 2 del CCI ENEA 2016-2018.
2. A partire dal 1° gennaio 2020 e successivamente dal 1° gennaio 2021, le già menzionate misure individuali dell'IOS vengono determinate come riportato in tabella C.
3. Il valore dell'IOS di cui al comma 3 del richiamato art. 2 del CCI ENEA 2016-2018 viene rideterminato secondo l'importo, la numerosità e la decorrenza indicati in tabella D.

TABELLA C
INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
Valori in euro per 13 mensilità.

Livello	Importi mensili rideterminati al	
	1.1.2020	1.1.2021
I	180,00	224,00
II	176,00	220,00
III	174,00	218,00

TABELLA D
INCREMENTO INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
Valori in euro per 13 mensilità.

DECORRENZA	LIVELLO	NUMERO MASSIMO PERCIPIENTI	IMPORTO MENSILE
1/01/2020	I-III	40	570

Art. 3
Indennità di sede disagiata

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, al personale ricercatore e tecnologo in servizio presso le sedi di:
 - Brindisi
 - Faenza
 - Ispra
 - Saluggia
 - Santa Teresa
 - Trisaiaverrà riconosciuta, con gli stessi importi e modalità, l'indennità di sede disagiata prevista dall'art. 18 del CCI ENEA 2016-2018.

Art. 4

Indennità per compenso professionale statuito in sentenza

1. In applicazione dell'art. 9 del DL 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge con mod. dall'art. 1, comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, i criteri generali e le modalità di ripartizione dell'indennità per compenso professionale statuito in sentenza sono riportati nell'allegata scheda 9.

Art. 5

Utilizzo residui

1. I residui non utilizzati verranno prioritariamente destinati annualmente a incentivare l'attività dei Ricercatori e Tecnologi.
2. Le parti, al fine di quanto definito al comma 1, stabiliscono che, a partire dal 2023, i residui non utilizzati siano attribuiti esclusivamente attraverso l'erogazione "una tantum" dell'indennità per oneri specifici, secondo i criteri definiti dal CCNL IR 2019-2021, applicando il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) in vigore nell'anno di riferimento.

SEZIONE II

Personale inquadrato nei livelli IV-VIII

CAPO I

TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE

Art. 6

Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 6. Tabella B, oltre a finanziare le progressioni economiche dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005, le norme transitorie del CCNI ENEA 2006-2009 e le progressioni ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001, continuano a finanziare i seguenti istituti contrattuali:
 - a) compenso per il lavoro straordinario;
 - b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità;
 - c) indennità di ente annuale;
 - d) indennità di ente mensile;
 - e) produttività collettiva e individuale.
2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da 4 a 6.

CAPO II
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 7
Indennità di ente mensile

3. Continua ad essere erogata al personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII l'indennità di ente mensile prevista all'art. 44, comma 4 del CCNL EPR 1994-1997, l.b.e. 1994-1995.
4. A partire dal 1° gennaio 2020 e successivamente dal 1° gennaio 2021, le misure individuali dell'indennità di cui al precedente comma 1 sono rideterminati come indicato nella tabella E.

TABELLA E
INDENNITA' DI ENTE MENSILE
Valori in euro per 12 mensilità.

Livello	Importi mensili rideterminati al	
	1.1.2020	1.1.2021
IV	401,00	444,00
V	385,00	428,00
VI	359,00	402,00
VII	344,00	387,00
VIII	329,00	372,00

Art. 8
Criteria generali per le progressioni economiche del personale IV-VIII

1. Le parti stabiliscono l'attivazione delle procedure di progressione economica ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001.
2. Una commissione appositamente costituita valuta i requisiti per le progressioni economiche di cui al precedente comma e procede alla formazione della graduatoria, secondo i seguenti criteri generali (su base 100).

A. funzionario/a di amministrazione, collaboratore/trice tecnico/a, collaboratore/trice di amministrazione:

- | | |
|--|-----|
| a) verifica dell'attività professionale svolta | 45% |
| b) formazione | 5% |
| c) titoli | 10% |
| d) anzianità di servizio | 40% |

B. operatore/trice tecnico/a, operatore/trice tecnico/a ENEA, operatore/trice di amministrazione, operatore/trice di amministrazione ENEA:

- a) verifica dell'attività professionale svolta 40%
b) formazione e titoli 10%
c) anzianità di servizio 50%

3. La verifica di cui alle lettere a) dei punti A e B del precedente comma 2 è effettuata dal responsabile di I° livello della struttura organizzativa di appartenenza, sentito il responsabile diretto e tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio. Al termine della verifica il responsabile colloca il 25% degli aventi diritto in una fascia di merito prioritaria.
4. L'interessato può presentare al Board dei Direttori reclamo avverso gli esiti della verifica effettuata dai Responsabili di cui al comma 3; i reclami accolti possono portare la fascia di merito di cui al precedente comma fino a un massimo del 30% degli aventi diritto.
5. Il numero dei posti a bando delle progressioni economiche è indicato nella Tabella F.

TABELLA F
PROGRESSIONI ECONOMICHE EX ART. 53 CCNL 1998 – 2001

PROFILO	LIVELLO DI PARTENZA	LIVELLO DI ARRIVO	POSTI A BANDO
Funzionario/a di amministrazione	IV P.E. 1	IV P.E. 2	2
	IV	IV P.E. 1	3
Collaboratore/trice Tecnico/a	IV P.E.2	IV P.E.3	11
	IV P.E.1	IV P.E.2	
	IV	IV P.E. 1	46
Collaboratore/trice di amministrazione	V P.E. 1	V P.E. 2	1
	V	V P.E. 1	2
Operatore/trice Tecnico/a	VI P.E. 1	VI P.E. 2	6
	VI	VI P.E. 1	
Operatore/trice Tecnico/a ENEA	V	V P.E.1	1
Operatore/trice di amministrazione	VII	VII P.E.1	2
Operatore/trice di amministrazione ENEA	V	V P-E.1	1
TOTALE			75

Art. 9

Utilizzo residui

1. I residui non utilizzati vengono prioritariamente destinati annualmente a finanziare l'incentivazione e la produttività del personale inquadrato nei livelli IV-VIII.
2. Le parti, al fine di quanto definito al comma 1, stabiliscono che, a partire dal 2023, i residui non utilizzati siano attribuiti esclusivamente attraverso l'erogazione di premi di produttività, secondo i criteri definiti dall'art. 20 del CCNL IR 2016-2018 o da quelli previsti dal successivo CCNL IR 2019-2021, applicando il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) in vigore nell'anno di riferimento.

SEZIONE III
Disposizioni Comuni

CAPO I
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DALLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI
ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005

Art. 10
Criteria generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art.
19 del CCNL EPR 2002-2005

1. Le risorse che costituiscono il Fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, l b. e. 2002-2003, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, continuano ad essere suddivise secondo i criteri generali di cui all'art. 23 del CCI ENEA 2016-2018.
2. Le risorse di cui al precedente comma, per gli anni 2020 e 2021, vengono indicate nella tabella G.
1. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede 7 e 8.

TABELLA G
FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 19 DEL CCNL EPR 2002 – 2005 - CONTO TERZI

ANNO	RISORSE
<i>2020</i>	<i>135.948</i>
<i>2021</i>	<i>166.768</i>

CAPO II
WELFARE INTEGRATIVO

Art. 11
Benefici socio-assistenziali per i dipendenti

1. Per quanto riguarda la concessione dei benefici richiamati dall'art. 96, c. 1, lettere a) b) c) e d) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, si applica la Disciplina in essere per la concessione dei benefici socio-assistenziali dell'Agenzia.
2. In relazione al beneficio di cui alla lettera e), le parti concordano sull'opportunità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza. Le modalità di adesione e i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e l'accesso ai fondi di cui al comma 2 dell'art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 sono definiti, con provvedimento dell'Agenzia, previa contrattazione a livello nazionale con le OO.SS..

3. L'ENEA potrà provvedere all'attuazione di tale trattamento, sempre previa contrattazione con le OO.SS., sia stipulando direttamente idonea polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative già attuate da altri Enti.
4. Lo stanziamento annuale destinato ai benefici di cui ai precedenti commi è ricompreso nell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione. Eventuali ulteriori necessità saranno finanziate mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale e dovranno essere espressamente indicate nell'accordo integrativo annuale di cui al successivo comma 5.
5. La ripartizione dello stanziamento previsto nel precedente comma è stabilita annualmente previa contrattazione con le OO.SS..

SEZIONE IV **Disposizioni Finali**

Art. 12 **Trasporti e servizi al personale**

1. Entro 30 giorni dalla stipula definitiva del presente Accordo Integrativo, le parti concordano l'apertura di un tavolo tecnico sul tema dei trasporti, al fine di rivedere, per il 2023, quanto definito dall'art. 29 del CCI ENEA 2016-2018.

Art. 13 **Disapplicazione**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo Integrativo viene disapplicata l'indennità di maneggio denaro di cui all'art. 17 del CCI ENEA 2016-2018.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, viene disapplicato il rimborso forfettario per il raggiungimento della sede di lavoro di cui al comma 3 del richiamato art. 29 del CCI ENEA 2016-2018.

Art. 14 **Norma di salvaguardia**

1. Continuano a trovare applicazione, per le parti non modificate dal presente Accordo Integrativo, gli istituti contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente ENEA 2016-2018, sottoscritto il 30 ottobre 2020:
 - Indennità direzione strutture di particolare rilievo (art.3 del CCI ENEA 2016-2018)
 - Indennità di responsabilità professionale (art.4 del CCI ENEA 2016-2018)
 - Indennità di chiamata fuori orario (artt. 5 e 15 del CCI ENEA 2016-2018)
 - Indennità di responsabilità professionale (art.4 del CCI ENEA 2016-2018)
 - Lavoro in turno (artt. 6 e 16 del CCI ENEA 2016-2018)

- Indennità di ente annuale (art. 10 del CCI ENEA 2016-2018)
- Lavoro straordinario e supplementare (art.12 del CCI ENEA 2016-2018)
- Indennità di operazione di impianti nucleari (art.13 del CCI ENEA 2016-2018)
- Indennità di reperibilità (art. 14 del CCI ENEA 2016-2018)
- Indennità di sede disagiata (art. 18) del CCI ENEA 2016-2018
- Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 21 del CCI ENEA 2016-2018)
- Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR 1998-2001 I b.e. (art. 22 del CCI ENEA 2016-2018)
- Criteri di ripartizione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. lgs. n. 50 del 2016 (art. 24 del CCI ENEA 2016-2018)
- Permessi studio (art. 25 del CCI ENEA 2016-2018)
- Indennità di rischio da radiazioni (art. 27 del CCI ENEA 2016-2018)
- Indennità di servizio all'estero (art. 28 del CCI ENEA 2016-2018)
- Trattamenti assicurativi (art. 30 del CCI ENEA 2016-2018)

Art. 15
Decorrenza

1. Il presente Accordo Integrativo entra in vigore dalla data della stipula, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 7, commi 8 e 9 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i..

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA'
E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO**

ANNO 2020

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd. EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.281.877	
Progressioni verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001, artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	2.949.846	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	290.972	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA	4.522.695	4.522.695
Indennità Oneri Specifici		2.450.259
Incremento IOS ex art X Tabella Y del CCI ENEA 2019-2021		1.285.000
Ind. direzione strutture di particolare rilievo		256.995
Indennità di Responsabilità Professionale		37.938
Specifiche Indennità		135.425
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		110.435
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2020		8.798.747
Somme non utilizzate Fondo anno 2020		308.195

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA'
E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO**

ANNO 2021

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd. EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.076.786	
Progressioni verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001, artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	2.608.453	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	290.084	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA	3.975.323	3.975.323
Indennità Oneri Specifici		2.196.967
Incremento IOS ex art X Tabella Y del CCI ENEA 2019-2021		2.055.000
Ind. direzione strutture di particolare rilievo		300.773
Indennità di Responsabilità Professionale		33.486
Specifiche Indennità		155.914
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		-
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2021		8.717.463
Somme non utilizzate Fondo anno 2021		410.159

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA'
E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO**

ANNO 2022

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd. EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	910.875	
Progressioni verticali nei livelli ex art. 50 CCNL ENEA 1998-2001, artt. 30 e 31 CCNL 2002-2005	2.321.813	
Norme Transitorie Ricercatori e Tecnologi ex artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	289.588	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA	3.522.276	3.522.276
Indennità Oneri Specifici		2.278.000
Incremento IOS ex art X Tabella Y del CCI ENEA 2019-2021		2.053.000
Ind. direzione strutture di particolare rilievo		316.000
Indennità di Responsabilità Professionale		40.000
Specifiche Indennità		220.000
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		-
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2022		8.429.276
Somme non utilizzate Fondo anno 2022		953.628

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII**

ANNO 2020

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	1.183.057	
Progressioni economiche ENEA ex art. 49 CCNL ENEA 1998-2001	15.165	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	28.885	
Norme Transitorie livelli IV-VIII ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	47.633	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 01/01/2020	298.490	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA e EPR	1.573.230	1.573.230
Lavoro Straordinario		233.242
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità		586.648
Indennità di Ente Annuale		1.923.453
Indennità di Ente Mensile		3.489.929
Incremento idEM ex art X Tabella Y del CCI ENEA 2019-2021		707.000
Indennità di sede disagiata - art. 18 CCNI ENEA 2016-2108		6.547
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		3.920
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2020		8.523.969
Somme non utilizzate Fondo anno 2020		893.198

SCHEDA 5

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII**
ANNO 2021

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	993.956	
Progressioni economiche ENEA ex art. 49 CCNL ENEA 1998-2001	13.734	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	23.432	
Norme Transitorie livelli IV-VIII ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	45.195	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001 - decorrenza 1.1.2020	291.280	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA e EPR	1.367.597	1.367.597
Lavoro Straordinario		255.989
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità		570.923
Indennità di Ente Annuale		1.837.289
Indennità di Ente Mensile		3.312.514
Incremento IdEM ex art X Tabella Y del CCI ENEA 2019-2021		1.137.000
Indennità di sede disagiata - art. 18 CCNI ENEA 2016-2108		42.845
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		-
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2021		8.524.157
Somme non utilizzate Fondo anno 2021		1.259.668

**FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO - PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI DAL IV ALL'VIII**

ANNO 2022

Totale risorse 2022 destinate al personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII	10.237.852
--	-------------------

UTILIZZO DELLE RISORSE	PARZIALI	TOTALI
"Progressione Professionale" (cd EAR Dinamico) ex art. 65, comma 2 lettera a)	840.807	
Progressioni economiche ENEA ex art. 49 CCNL ENEA 1998-2001	12.048	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001	21.195	
Norme Transitorie livelli IV-VIII ex art. 4, comma 3, Artt. 14, 15 e 16 CCNI ENEA 2006-2009	42.956	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001- decorrenza 1.1.2020	271.509	
Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001- decorrenza 1.1.2022	87.000	
Totale SPESE Progressioni professionali ed economiche ENEA e EPR	1.275.515	1.275.515
Lavoro Straordinario		279.000
Remunerazione particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità		700.000
Indennità di Ente Annuale		1.723.184
Incremento IdEA - ex art. 54 decorrenza 1.1.2022		13.411
Indennità di Ente Mensile		3.173.000
Incremento IdEM ex art X Tabella Y del CCI ENEA 2019-2021		1.055.000
Indennità di sede disagiata - art. 18 CCI ENEA 2016-2108		105.000
Incremento Benefici Socio-Assistenziali - art. 96, c2, CCNL IR 2016-2018		-
Produttività collettiva e individuale		-
Totale SPESE 2022		8.324.110

Somme non utilizzate Fondo anno 2022	1.913.742
---	------------------

FONDO DI INCENTIVAZIONE		
EX ART. 19 CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 2002-2003 - CONTO TERZI		
ANNO 2020		
PREVISIONE COSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Entrate Lorde	205.981	
Ritenuta Oneri Riflessi (34%)	70.033	
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire	135.948	
Totale Risorse Fondo Conto Terzi anno 2020	135.948	135.948

UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire		135.948
50%: Fondo Conto Terzi		67.975,12
40% Fondo Progetti		54.378,90
10%: Fondo Supporto		13.593,16
Totale risorse da destinare al Fondo Conto Terzi anno 2020		135.947,18

FONDO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 19 CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 2002-2003 - CONTO TERZI ANNO 2021		
PREVISIONE COSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Entrate Lorde	252.678	
Ritenuta Oneri Riflessi (34%)	85.910	
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire	166.768	
Totale Risorse Fondo Conto Terzi anno 2021	166.768	166.768

UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ENEA		
	PARZIALI	TOTALI
Fondo Conto terzi al netto degli oneri riflessi da distribuire		166.768
50%: Fondo Conto Terzi		83.385,12
40% Fondo Progetti		66.707,08
10%: Fondo Supporto		16.675,43
Totale risorse da destinare al Fondo Conto Terzi anno 2021		166.767,63

CRITERI GENERALI INDENNITA' PER COMPENSO PROFESSIONALE STATUITO IN SENTENZA EX ART. 4 DELL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ENEA - ANNI 2020, 2021 E 2022	
<i>Beneficiari</i>	Avvocati dell'Ufficio Legale ENEA, iscritti al relativo elenco speciale del Consiglio dell'Ordine di Roma
<i>Requisito</i>	Aver rappresentato e difeso l'Agencia nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato ha declinato la difesa ovvero nei casi di conflitto di interesse in quanto rappresenta negli stessi lo Stato o i Ministeri quale difesa erariale.
<i>Importo</i>	Compenso professionale statuito nella sentenza del giudice che ha definito il giudizio con spese legali vinte a favore dell'ENEA ed incassate dalla stessa, comprensivo degli oneri riflessi in luogo dei contributi alla Cassa di Previdenza Avvocati e dell'IVA.
	L'importo riassume l'indennità di responsabilità professionale eventualmente percepita e, comunque, non potrà eccedere il trattamento economico complessivo percepito
<i>Criteri</i>	Oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro: del rispetto dei termini processuali, dell'attività consultiva con riguardo alle esigenze connesse alla questione posta, alla cura delle attività di udienza e del rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'avvocato dirigente e la puntualità negli adempimenti processuali. Inoltre nella valutazione degli elementi sopra indicati dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato desumibili dal numero e dalla qualità degli affari trattati.